

TI_GERICHTE 52.1996.263 vom 10. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.263

FR: TI_GERICHTE 52.1996.263 du 10 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1996.263 del 10 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

ottobre 1993. Prima di tale data, la resistente ha notificato al municipio che avrebbe iniziato i lavori il 4 ottobre di quell'anno. Avendo a quel momento già eseguito lo scavo (cfr. registrazioni della ditta _____), è da presumere che la stessa resistente, quando ha inoltrato la notifica suddetta, non pretendesse di configurare gli interventi praticati sul suo fondo alla stregua di un vero e proprio inizio dei lavori: diversamente, avrebbe annunciato di averli iniziati e non di essere intenzionata ad iniziarli. Comunque sia, dopo quell'intervento, la _____ non ha più intrapreso alcunché sul suo terreno sino alla primavera del 1995, quando ha praticato alcuni piccoli sondaggi per verificare la necessità di consolidare il terreno scavato quasi due anni prima. Ora, è sin troppo evidente che lo scavo praticato nel 1993 dalla resistente era unicamente volto a creare l'apparenza di un inizio dei lavori destinato ad evitare la decadenza della licenza edilizia accordatale. Lo dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio tutta una serie di circostanze. In particolare: - la modesta entità dei lavori eseguiti (72 ore di lavoro effettivo di un trax per spostare poco più di 3'000 mc di terra vegetale, lasciata praticamente sul posto); - la mancata installazione di infrastrutture di cantiere (baracca, macchinari per la produzione, la lavorazione o la ricezione di calcestruzzo, allacciamenti provvisori per acqua e luce); - l'inesistenza di progetti esecutivi (piano delle fondamenta, piano dei ferri ecc.), atti in particolare a permettere la realizzazione delle opere di sottostruttura; - l'avvio della progettazione di dettaglio e l'elaborazione dei piani esecutivi soltanto a partire dal 1995, dopo l'esecuzione dei sondaggi; - la mancata sottoscrizione di un contratto d'appalto con l'impresa che sarebbe stata incaricata dei lavori di costruzione; - la dichiarata intenzione della resistente di evitare che l'inizio effettivo dei lavori pregiudicasse la concessione dei sussidi per la costruzione di alloggi a pigione moderata (chiesti però soltanto nel 1995...). Irrilevanti sono le spese sostenute dalla resistente per la progettazione di massima. Questo investimento era infatti comunque necessario per il conseguimento del permesso di costruzione. Nè giova alla resistente richiamarsi alle procedure per il conseguimento dei sussidi. Queste procedure, avviate soltanto nel 1995, dimostrano semmai che la _____ nell'autunno del 1993 non disponeva dei finanziamenti necessari e non era pertanto nemmeno seriamente intenzionata ad avviare e portare avanti nei modi e nei termini usuali i lavori di costruzione. Così stando le cose, non avendo dimostrato la resistente di aver effettivamente iniziato i lavori e di esser stata realmente intenzionata a portarli regolarmente a termine, se ne deve dedurre che la licenza rilasciatale nel 1990 è decaduta. Il ricorso va quindi accolto e la decisione municipale impugnata annullata

assieme al giudizio governativo che la conferma. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE 1993; 47 LE 1973; 60 RLE 1974; 23 RLE 1994; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm dichiarata e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione 19 dicembre 1996, no. 6044, del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 11 settembre 1996 del municipio di _____. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'500.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.